



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALESSANDRO VOLTA"**

di scuola primaria e secondaria di 1° grado
C. F. 83007980135 - C. M. LCIC80400L
Via Risorgimento 33 - 23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341-730459
Mail: LCIC80400L@istruzione.it – PEC LCIC80400L@pec.istruzione.it
Sito: www.icmandelloario.edu.it



Ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo nella secondaria

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria.

“Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo”(comma 2).

La nota ministeriale 1865/2017 precisa sia che *“L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”* e sia che *“In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza”*.

Ad ottemperanza della normativa citata, il Collegio docenti definisce i seguenti criteri per la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato nella scuola secondaria di primo grado:

- livelli di apprendimento parzialmente raggiunti in più di tre discipline per mancanza di impegno ed applicazione, nonostante gli interventi individualizzati attuati;
- livelli di apprendimento parzialmente raggiunti in una o più di discipline, nonostante gli interventi individualizzati attuati, e un giudizio di comportamento non sufficiente;
- essere incorsi nella sanzione disciplinare che implica l'esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse);

per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

- *“non aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi”* (Art.7, comma 4, del DL 62/2017).